

Sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti

**SIS.T.RI. è stato soppresso dal 01/01/2019**

**il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI non è più operativo dal 1° gennaio 2019. Dalla stessa data, sono aboliti i contributi SISTRI e il regime transitorio con “ritorno” ai soli adempimenti tradizionali (MUD, FIR e registro di carico/scarico). Questo fino all'introduzione di un nuovo sistema, previsto per la primavera 2019.**

**L'art. 6 del D.L. Semplificazioni (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135) è chiarissimo: dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e, conseguentemente, non sono dovuti i relativi contributi.**

[decreto legislativo 30 dicembre 2016 n. 244](#)

**L'obbligo di adesione al SISTRI è stabilito con decorrenza dal 03 marzo 2014.**

La norma prevede fino a che non entreranno in vigore le sanzioni sul SISTRI il doppio regime degli adempimenti, con l'utilizzo per la tracciabilità sia del formato cartaceo e sia di quello informatico. Quindi, la scheda SISTRI "movimentazione" non sostituisce il formulario.

I nuovi produttori di rifiuti sono obbligati ad aderire al SISTRI se trattano o producono rifiuti pericolosi (speciali pericolosi e urbani pericolosi). **L'obbligo di adesione al SISTRI è stabilito con decorrenza dal 3 marzo 2014.**

Il vettore estero che effettua operazioni di cabotaggio in Italia o che parta dall'Italia deve seguire le procedure applicate al SISTRI. Invece, i vettori che effettuano trasporti frontalieri dall'estero verso l'Italia non sono tenuti all'iscrizione al SISTRI.

Sono tenuti ad aderire subito al SISTRI i gestori di veicoli fuori uso.

E' importante rilevare che il produttore iniziale di rifiuti pericolosi si libera di ogni responsabilità, consegnando i formulari cartacei con le ordinarie registrazioni fino all'entrata in vigore del regime sanzionatorio. In ogni caso bisogna conservare la copia stampata dalla scheda SISTRI – area movimentazione –

Infine, in caso di trasporto intermodale, devono aderire al SISTRI i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dall'impresa che effettua il successivo trasporto.

La Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche ha fornito 25 risposte ad altrettanti quesiti in materia di SISTRI posti al Ministero dell'Ambiente da Confindustria, Fise, Assoelettrica, Fai-Sistri, Associazioni Gestori rifiuti tramite Assofermet e Ansep Unitam. Le risposte sono pubblicate sul sito [www.sistri.it](http://www.sistri.it) con un quadro sinottico relativo agli aspetti normativi.

### Destinatari

Il sistema SISTRI prevede l'iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009.

### **SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE AL SISTRI**

L'articolo 1 del Decreto ministeriale individua:

- le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
- le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.

### **Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi**

#### PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

#### PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184\*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.

#### REGIONE CAMPANIA

- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.

#### COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

#### CONSORZI

- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che

organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

### TRASPORTATORI PROFESSIONALI

- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

### OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE

- il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge n. 84/1994 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

### TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

### RECUPERATORI E SMALTITORI

- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

### **Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa**

### PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184\*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184\*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.

### TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

*\*Art. 184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.*

[www.Sistri.it](http://www.Sistri.it)